

Distruzione di pezzi pirotecnici

Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica

Versione del 1° giugno 2018



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Formazione professionale superiore / Servizio degli esplosivi



Indice

1	Introduzione	3
2	Basi legali	3
3	Definizioni	3
4	Riconsegna di pezzi pirotecnici per la distruzione	4
4.1	Introduzione	4
4.2	Utilizzatore	4
4.3	Fabbricante in Svizzera	4
4.4	Rivenditore, importatore / fabbricante all'estero	4
4.5	Polizia	4
4.6	Ente per la distruzione di pezzi pirotecnici	4
5	Distruzione di pezzi pirotecnici	4
5.1	Principio	4
6	Designazione delle persone competenti	5
6.1	Fabbricante in Svizzera	5
6.2	Rivenditori	5
6.3	Importatore / fabbricante all'estero	5
6.4	Polizia	5
6.5	Ente per la distruzione di pezzi pirotecnici	5
7	Allegato	6
	Allegato 1: Schema riassuntivo della riconsegna di pezzi pirotecnici da distruggere	6

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Servizio degli esplosivi
Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna
Telefono +41 (0)58 463 75 75
E-mail: sbfi.sprengwesen@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch/servizio-degli-esplosivi



1 Introduzione

In virtù dell'articolo 66 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl¹), la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha elaborato il presente foglio informativo in collaborazione con un comitato di esperti formato da diversi rappresentanti del settore e dalle autorità preposte.

Scopo del foglio informativo è illustrare l'applicazione dell'articolo 108 capoverso 3 OEspl per quanto concerne la distruzione di pezzi pirotecnici.

2 Basi legali

Le basi legali sono la legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl²) e la OEspl.

In materia di distruzione di pezzi pirotecnici si applicano le disposizioni seguenti:

Art. 26 LEspl

¹ *Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti.*

² *Tale norma s'applica per analogia ai pezzi pirotecnici.*

Art. 107 OEspl

¹ *Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici divenuti inutilizzabili possono essere distrutti secondo le condizioni di cui all'articolo 108, rispettando tuttavia le regole dell'arte.*

² *Sono considerati inutilizzabili gli esplosivi e i pezzi pirotecnici le cui caratteristiche si sono modificate in seguito a effetti meccanici, all'umidità o a un deposito prolungato nonché quelli per i quali è scaduto il termine d'utilizzazione.*

³ *Per quanto concerne i pezzi pirotecnici anche quelli che non si sono accesi sono considerati pezzi divenuti inutilizzabili.*

Art. 108 cpv. 3 OEspl

³ *I pezzi pirotecnici possono essere distrutti unicamente da fabbricanti e persone appositamente formate. Gli operatori economici sono tenuti a riprendere i pezzi pirotecnici e a consegnarli ai fini della loro distruzione a una persona competente ai sensi del presente capoverso.*

3 Definizioni

Ai fini del presente foglio informativo valgono le definizioni seguenti:

- a. *Fabbricante in Svizzera:*
operatore economico autorizzato dalla Confederazione a produrre pezzi pirotecnici. Previa autorizzazione un fabbricante in Svizzera può operare anche in qualità di importatore o rivenditore.
- b. *Importatore / fabbricante all'estero:*
operatore economico autorizzato dalla Confederazione a importare pezzi pirotecnici. Previa autorizzazione un importatore / fabbricante all'estero può operare anche in qualità di rivenditore.
- c. *Rivenditore:*
operatore economico autorizzato a vendere pezzi pirotecnici.
- d. *Polizia:*
agenti dei corpi di polizia di Confederazione, Cantoni e Comuni.
- e. *Ente per la distruzione di pezzi pirotecnici:*

¹ RS 941.411

² RS 941.41



operatore economico autorizzato dal Cantone d'ubicazione (v. capitolo 6.5) a distruggere pezzi pirotecnici. Operatore economico che comprova l'impiego di persone competenti in seno alla sua azienda, come pure la disponibilità di infrastrutture aziendali adeguate.

- f. *Utilizzatore:*
chi utilizza fuochi d'artificio delle categorie F1–F4 e/o pezzi pirotecnici per scopi professionali T1, T2, P1, P2.
- g. *Persona con conoscenze specialistiche:*
titolare di un permesso d'uso ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LEspL.
- h. *Persona competente:*
chi possiede le conoscenze, le capacità e l'esperienza richieste per l'ambito in questione.

4 Riconsegna di pezzi pirotecnici per la distruzione

4.1 Introduzione

Per riconsegna si intende la restituzione di pezzi pirotecnici da un operatore all'altro. Gli operatori e le loro attività sono descritti in dettaglio nei capitoli che seguono (4.2–4.6).

L'allegato 1 comprende uno schema riassuntivo della riconsegna di pezzi pirotecnici da distruggere.

4.2 Utilizzatore

I pezzi pirotecnici la cui azione, efficacia o stabilità risultino insufficienti rispetto allo stato della tecnica, o per i quali l'utilizzatore non preveda più alcun impiego definitivo, possono essere riconsegnati dall'utilizzatore al rivenditore, all'importatore o al fabbricante in Svizzera. Gli operatori economici interessati sono tenuti a riprenderli.

4.3 Fabbricante in Svizzera

Il fabbricante è tenuto per legge a riprendere dall'utilizzatore o dal rivenditore i pezzi pirotecnici che ha fabbricato e/o venduto.

4.4 Rivenditore, importatore / fabbricante all'estero

Il rivenditore e l'importatore sono tenuti per legge a riprendere dall'utilizzatore i pezzi pirotecnici che hanno venduto e/o importato. Qualora nella vendita di un prodotto siano coinvolti più rivenditori, la riconsegna del prodotto deve seguire a ritroso la filiera della vendita.

Il rivenditore può riconsegnare i pezzi pirotecnici ripresi al fabbricante in Svizzera o all'importatore, oppure a un ente per la distruzione di pezzi pirotecnici.

4.5 Polizia

Nel quadro del suo mandato legale, la polizia può essere incaricata della riconsegna di pezzi pirotecnici da distruggere.

4.6 Ente per la distruzione di pezzi pirotecnici

Nel quadro della sua autorizzazione d'esercizio (v. capitolo 6.5), l'ente per la distruzione di pezzi pirotecnici può riprendere dal fabbricante in Svizzera, dall'importatore / fabbricante all'estero o dalla polizia pezzi pirotecnici da distruggere.

5 Distruzione di pezzi pirotecnici

5.1 Principio

La distruzione di pezzi pirotecnici spetta unicamente al fabbricante e/o a persone competenti.

Un permesso d'uso ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LEspL non qualifica il titolare del permesso come persona competente secondo l'articolo 108 capoverso 3 OEspL.

Tutte le attività relative alla distruzione di pezzi pirotecnici richiedono infrastrutture adeguate e vanno svolte nel rispetto delle regole tecniche riconosciute. Deroghe a tali regole sono ammesse unicamente se si garantisce in altro modo lo stesso livello di sicurezza.



6 Designazione delle persone competenti

6.1 Fabbricante in Svizzera

Il fabbricante è titolare di un'autorizzazione di fabbricazione rilasciata dall'Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica (UCEP). In virtù di tale autorizzazione può distruggere i prodotti dei gruppi in essa indicati.

Nella sua sfera d'azione il fabbricante designa autonomamente la/e persona/e che, per formazione, attività ed esperienza, è/sono da considerare competente/i e a cui è permesso distruggere pezzi pirotecnici.

6.2 Rivenditori

Il rivenditore è titolare di un'autorizzazione di vendita rilasciata dall'autorità cantonale competente.

Il rivenditore è tenuto a riprendere la merce e farla distruggere in condizioni di sicurezza.

6.3 Importatore / fabbricante all'estero

L'importatore è titolare di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dall'UCEP.

L'importatore può inviare al fabbricante all'estero pezzi pirotecnici da distruggere, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di esportazione e trasporto.

Qualora l'importatore non possa riconsegnare al fabbricante all'estero i pezzi pirotecnici, e non sia in grado di designare alcuna persona competente nella sua sfera d'azione, è tenuto a garantire l'intervento di un ente idoneo per la distruzione dei pezzi pirotecnici.

6.4 Polizia

Nella sua sfera d'azione la polizia designa autonomamente la/e persona/e che, per formazione, attività ed esperienza, è/sono da considerare competente/i e a cui è permesso distruggere pezzi pirotecnici. Qualora i pezzi pirotecnici non vengano distrutti direttamente dalla polizia, quest'ultima è tenuta a garantire l'intervento del fabbricante, dell'importatore o di un ente idoneo per la distruzione dei pezzi pirotecnici.

6.5 Ente per la distruzione di pezzi pirotecnici

L'ente per la distruzione di pezzi pirotecnici sottostà all'obbligo di approvazione dei piani di cui all'articolo 7 della legge federale del 13 marzo 1964³ sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio sul lavoro (legge sul lavoro, LL) nonché all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza 4 del 18 agosto 1993⁴ concernente la legge sul lavoro (OLL 4). Inoltre necessita di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone d'ubicazione. In virtù di tale autorizzazione può distruggere i prodotti dei gruppi in essa indicati.

L'autorità che rilascia l'autorizzazione può chiedere una consulenza tecnica all'UCEP.

³ RS 822.11

⁴ RS 822.114



7 Allegato

Allegato 1: Schema riassuntivo della riconsegna di pezzi pirotecnici da distruggere

